



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
PER I PROCEDIMENTI OBBLIGATORI  
DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Ill.mo Ministro di Giustizia,

premessò che

= l'articolo 24 della Costituzione, prevede che *“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.”*;

= il principio è ripetuto dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo II-107 della Costituzione Europea: *“A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.”*;

= con l'art. 60 l. 69/2009 prima, e con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 poi, sono stati introdotti nell'ordinamento gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita;

= nella c.d. riforma Cartabia del processo civile, con gli artt. 7, 8, 9, 10 e 41 del d. lgs. 149/2022, è stato dato nuovo impulso agli istituti e ne è stata ampliata la applicazione;

= in numerosi casi la introduzione di un procedimento di mediazione o di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per la persona che intenda tutelare i propri diritti;

= che, in virtù anche della pronuncia della Corte Costituzionale n. 10/2022, il Governo, in ossequio alla precisa disposizione di delega contenuta nelle norme per la riforma del processo civile, ha introdotto la previsione del patrocinio a spese dello Stato per la parte impegnata nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita;

Considerato che

= la Corte Costituzionale, nella citata sentenza 10/2022, ha ritenuto lesivo del diritto di difesa prevedere come obbligatorio un procedimento che può persino condizionare l'esercizio del diritto di azione e non assicurare, al contempo, la possibilità per i non abbienti di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato;

= il congresso nazionale forense ha licenziato una mozione di indirizzo nella quale chiede al governo e agli organi preposti di rendere effettivi gli istituti della mediazione



della negoziazione assistita anche attraverso la precisazione della previsione di compensi per l'avvocato che assiste il meno abbiente e della procedura per liquidarne l'entità;

= la emissione dei decreti ministeriali, come previsti dagli artt. 15 octies d.lgs. 28/2010 e 11 octies d.l. 132/2014, introdotti dal d.lgs. 149/2022, non può essere ulteriormente ritardata rispetto al termine dei sei mesi previsto nelle norme;

= ed anzi, posto che è ispirato alla tutela dei diritti delle fasce più deboli, ne deve essere sollecitata la adozione rapida;

Tutto ciò premesso e considerato

l'Organismo congressuale forense, in nome dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell'interesse del singolo cittadino e del suo diritto alla giustizia  
**CHIEDE**

al Ministro di Giustizia di porre in essere ogni necessaria iniziativa, affinché i decreti ministeriali previsti dagli artt. 15 octies d.lgs. 28/2010 e 11 octies d.l. 132/2014, introdotti dal d.lgs. 149/2022, vengano emessi contestualmente alla entrata in vigore della estensione della obbligatorietà della mediazione e della negoziazione assistita, e comunque nel rispetto dei termini prescritti dal legislatore.

Roma, 25 marzo 2023

Il Segretario

Avv. Accursio Gallo

Il Coordinatore

Avv. Mario Scialla